

REGOLAMENTO

**sulle modalità di esercizio del Ravvedimento
operoso in materia di imposta municipale sugli
immobili (IMU)**

approvato Con deliberazione del Consiglio Comunale. 56 del 21.12.2017

ARTICOLO 1

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo (IMU e TASI) o di un acconto, **non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione**, oltre agli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale, la sanzione è ridotta:

a) **0,1%** del valore dell'importo da versare per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione è eseguita **entro 14 giorni** dalla scadenza dell'imposta (da 0,1% a 1,4%);

b) ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita **entro trenta giorni** dalla data della scadenza; **(1,5%)**;

c) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'emissione o dell'errore, ovvero **entro novanta giorni** dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso; **(1,67%)**;

d) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, **entro un anno** dall'omissione o dall'errore; **(3,75%)**;

e) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, **entro due anni** dall'omissione o dall'errore; **(4,29%)**;

f) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita **entro tre anni** dalla violazione commessa; **(5%)**;

g) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita **entro quattro anni** dalla violazione commessa. **(6%)**;

2. In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative **all'obbligo di dichiarazione IMU e TASI**, oltre agli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale, la sanzione è ridotta:

a) ad un decimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita con ritardo

non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento (3%);

b) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi novanta giorni ed **entro un anno** dalla scadenza del termine di regolare adempimento (3,75%);

c) ad un sesto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro tre anni** dalla violazione commessa (5%);

d) ad un quinto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro quattro anni** dalla violazione commessa (6%).

ARTICOLO 2

Costituisce causa ostativa al ravvedimento, l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte dell'amministrazione (concessionario) di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza. Non è di ostacolo al ravvedimento, l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.